

XVIII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1338

Delega al Governo per la
semplificazione e la
codificazione in materia di
lavoro

luglio 2019
n. 140



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
del lavoro e della salute



SERVIZIO STUDI

TEL. 066706-2451

studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVIII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1338**

Delega al Governo per la
semplificazione e la
codificazione in materia di
lavoro

luglio 2019
n. 140

a cura di: Mario Bracco

INDICE

SCHEDE DI LETTURA.....	7
Scheda di lettura dell'A.S. n. 1338.....	9

SCHEDE DI LETTURA

Scheda di lettura dell'A.S. n. 1338

Il disegno di legge in esame reca una delega al Governo intesa alla semplificazione ed al riassetto delle norme in materia di lavoro, con le finalità generali di rendere più chiari i principi regolatori delle disposizioni già vigenti e definire un complesso armonico di previsioni (**articolo 1, comma 1**).

La delega deve essere esercitata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge (fatto salvo il meccanismo di proroga di cui al successivo **comma 4**).

I principi e criteri direttivi di carattere generale sono posti nel **comma 2** dell'**articolo 1**, mentre il **comma 3** reca principi e criteri direttivi specifici.

Le norme procedurali ed organizzative per l'esercizio della delega - nonché per gli eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi - sono poste dai **commi 4, 5 e 7**, mentre i **commi 6 e 8** recano norme finali, con riferimento, rispettivamente, ai regolamenti di attuazione o esecuzione ed alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.

Il **comma 1** dell'**articolo 2** reca le disposizioni di carattere finanziario, mentre il successivo **comma 2** stabilisce la data di entrata in vigore sia della presente legge sia dei relativi decreti legislativi.

I summenzionati principi e criteri direttivi di carattere generale - di cui all'**articolo 1, comma 2** - sono i seguenti:

- il coordinamento e l'armonizzazione, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti nella materia, apportando le opportune modifiche volte a garantire o a migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, intervenendo mediante novelle e revisione dei codici o dei testi unici di settore già esistenti (**lettera a**). *Sembrerebbe opportuno chiarire se tale principio sia posto con riferimento a tutta la materia del "lavoro", considerato anche che diversi settori ed istituti ad essa relativi non sembrano oggetto, ovvero sono oggetto solo marginalmente, dei successivi principi e criteri direttivi specifici, ed anche ai fini di una valutazione circa i requisiti di determinazione dei principi e criteri direttivi e dell'oggetto della delega;*
- l'adeguamento, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo (**lettera b**);
- il coordinamento del complesso di norme organicamente riunite in materia di lavoro anche con la disciplina europea di settore (**lettera c**);
- l'indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatto salvo in ogni caso il principio¹ di abrogazione implicita per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o per la definizione di una nuova disciplina dell'intera materia (**lettera d**).

Il criterio di delega di cui alla **lettera a** del successivo **comma 3** prevede, in materia di apprendistato, fermo restando il rispetto delle finalità formative, la

¹ Di cui all'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

semplificazione degli adempimenti in capo al datore di lavoro relativi agli obblighi di formazione - semplificazione intesa anche ad agevolare l'attività di accertamento dei requisiti inerenti al rapporto -.

Si ricorda che la disciplina del contratto di apprendistato è posta dal Capo V del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni, e che tale istituto comprende tre tipologie contrattuali: apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; apprendistato professionalizzante; apprendistato di alta formazione e ricerca.

Per la prima e la terza tipologia summenzionata, i profili della formazione sono oggetto, oltre che del citato Capo V, del D.M. 12 ottobre 2015. In base a tali disposizioni, l'organizzazione didattica si articola in periodi di formazione interna ed esterna (con limiti percentuali minimi di formazione interna, diversi a seconda delle varie fattispecie); i percorsi sono concordati dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro ed attuati sulla base del protocollo (quest'ultimo è l'accordo sottoscritto dal datore di lavoro e dall'istituzione formativa che definisce i contenuti e la durata della formazione interna ed esterna e che può essere concluso anche con reti di istituzioni formative). Il piano formativo individuale è redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro; nel piano suddetto sono individuati - rispettivamente, dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro - il *tutor* formativo ed il *tutor* aziendale. Riguardo a quest'ultimo - che può essere anche il datore di lavoro - si ricorda che deve favorire l'inserimento dell'apprendista nell'impresa ed affiancarlo ed assisterlo nel percorso di formazione interna, trasmettendogli le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative, e fornire, in collaborazione con il *tutor* formativo, all'istituzione formativa ogni elemento atto a valutare le attività dell'apprendista e l'efficacia dei processi formativi. I due *tutor* collaborano alla compilazione del *dossier* individuale dell'apprendista e garantiscono l'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dal medesimo soggetto al termine del periodo di apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata. L'istituzione formativa, anche avvalendosi del datore di lavoro per la parte di formazione interna, effettua il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti, anche ai fini dell'ammissione agli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato.

Nel contratto di apprendistato professionalizzante (inteso al conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali), la formazione è svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, intesa all'acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni e dalle province autonome, sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista².

La norma di delega di cui alla **lettera b)** del **comma 3** prevede la razionalizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di servizi per l'impiego, di

² Cfr. l'articolo 44, comma 3, del citato D.Lgs. n. 81.

collocamento mirato e di politiche del lavoro in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Si ricorda che il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, ha definito il riordino della disciplina in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive per il lavoro. Il decreto, tra l'altro, ha istituito l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL); ad essa spettano, in via di sintesi, funzioni: di coordinamento, a livello nazionale, dei servizi pubblici per l'impiego (e delle relative politiche attive per il lavoro, anche tramite la Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro, intesa al coordinamento dei centri per l'impiego nella gestione dell'istituto del Reddito di cittadinanza ed implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro³) nonché delle politiche di attivazione dei disoccupati; di accreditamento dei servizi per l'impiego privati; di gestione diretta di alcuni programmi; di assistenza e consulenza nella gestione di alcune crisi aziendali; di determinazione delle modalità operative e dell'ammontare dell'assegno individuale di ricollocazione.

Il criterio di delega di cui alla successiva **lettera c)** prevede la razionalizzazione del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, del sistema informativo della formazione professionale e delle comunicazioni telematiche in materia di lavoro, in modo da assicurarne la realizzazione e la gestione, mediante la definizione di *standard* uniformi, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Si ricorda che l'articolo 13 del D.Lgs. n. 150 del 2015, e successive modificazioni, ha previsto la costituzione, da parte dell'ANPAL, del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. In esso rientrano il sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali, l'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro, i dati relativi alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro, la suddetta Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro ed il sistema informativo della formazione professionale (la costituzione - da parte del medesimo ANPAL - di quest'ultimo sistema è stata prevista dall'articolo 15 del citato D.Lgs. n. 150).

La norma di delega di cui alla **lettera d)** prevede di valorizzare la funzione di monitoraggio svolta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alle prestazioni dallo stesso erogate, anche attraverso la realizzazione del fascicolo elettronico del lavoratore, assicurando l'integrazione e lo scambio di dati tra le amministrazioni dello Stato e altri soggetti pubblici e privati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si ricorda che l'istituzione del fascicolo elettronico del lavoratore è stata prevista dall'articolo 14 del citato D.Lgs. n. 150, e successive modificazioni. Il fascicolo - che ancora non è stato costituito - deve contenere le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze

³ Riguardo alla suddetta piattaforma digitale, cfr. l'articolo 6 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni.

pubbliche, nonché (ai fini della fruizione di ammortizzatori sociali) ai versamenti contributivi, ed essere liberamente accessibile, a titolo gratuito, mediante metodi di lettura telematica, da parte dei singoli soggetti interessati.

*Sembrerebbe opportuno chiarire se le norme di delega di cui alle suddette **lettere b), c) e d)**, che fanno testualmente riferimento al solo Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riguardino anche l'ANPAL e l'INAPP - che sono enti pubblici, sottoposti alla vigilanza del medesimo Ministero -, considerato che le funzioni ed i sistemi in oggetto sono in larga misura di competenza della suddetta Agenzia e, in misura più limitata, dell'INAPP.*

Si ricorda che quest'ultimo (Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche - ex ISFOL) è un ente pubblico di ricerca, che svolge analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro, delle politiche dell'istruzione e della formazione, delle politiche sociali e in generale delle politiche pubbliche aventi effetti sul mercato del lavoro⁴.

La norma di delega di cui alla **lettera e)** prevede di razionalizzare e riorganizzare agenzie, enti o organismi che svolgono compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche del lavoro, ivi compresi quelli preposti all'analisi delle politiche pubbliche, anche attraverso il loro accorpamento. In merito, oltre ai summenzionati ANPAL ed INAPP, si può ricordare l'ANPAL Servizi Spa - società (originariamente denominata Italia Lavoro Spa⁵) il cui capitale è posseduto dalla medesima ANPAL e che opera come soggetto strumentale per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione sociale -.

Il principio di delega di cui alla **lettera f)** prevede di eliminare i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa europea, salvo che la loro perdurante necessità sia motivata dall'analisi di impatto della regolazione (AIR) dei relativi decreti legislativi.

Si ricorda che, in base all'articolo 14, commi da *24-bis* a *24-quater*, della L. 28 novembre 2005, n. 246, gli atti di recepimento di direttive europee non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salva l'ipotesi in cui l'amministrazione dia conto delle circostanze eccezionali in relazione alle quali si renda necessario il superamento del livello minimo di regolazione europea. Quest'ultima fattispecie deve essere previamente valutata nella suddetta AIR o comunque, per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, in base ai metodi di analisi adottati (per la redazione dell'AIR e della VIR) con direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri⁶.

In particolare, secondo il comma *24-ter* del citato articolo 14, costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee:

⁴ Riguardo all'INAPP, cfr. l'articolo 10 del D.Lgs. n. 150 del 2015, e successive modificazioni.

⁵ Il cambio di denominazione è stato stabilito dall'articolo 1, comma 595, della L. 11 dicembre 2016, n. 232.

⁶ La VIR consiste nella verifica, anche periodica, dell'impatto della regolamentazione. In generale, per l'AIR, la VIR e le direttive suddette, cfr. il citato articolo 14 della L. n. 246, e successive modificazioni.

- a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, *standard*, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;
- b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
- c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

I commi 5 e 8 del citato articolo 14 della L. n. 246, e successive modificazioni, ed il regolamento di cui al D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169⁷, individuano i casi di esclusione dell'AIR, tra cui l'ipotesi in cui l'amministrazione proponente chieda al DAGL (Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri) l'esenzione in relazione al ridotto impatto dell'intervento.

*Considerati anche il quadro normativo sopra esposto e l'ampiezza dei settori ed istituti oggetto del presente principio di delega (di cui alla **lettera f)**), il quale sembrerebbe riguardare l'intera materia del lavoro, potrebbe essere ritenuto opportuno chiarirne i termini di applicazione, con riferimento ai decreti legislativi già vigenti non corredati da AIR - in quanto rientranti in un caso di esenzione o in quanto risalenti ad un periodo precedente l'introduzione dell'obbligo dell'AIR ovvero in quanto costituiti, almeno in parte, da successive novelle di iniziativa non governativa (né ministeriale) o da novelle inserite con emendamenti ad altri provvedimenti -. Sembrerebbe inoltre opportuno chiarire se il principio si applichi anche ai casi in cui le disposizioni di recepimento delle norme europee siano poste da atti diversi dai decreti legislativi, ai quali ultimi fa esclusivo riferimento la formulazione della **lettera f)**.*

La norma di delega di cui alla **lettera g)** prevede l'obbligo per la pubblica amministrazione di rendere facilmente conoscibili e accessibili le informazioni, i dati da fornire e la relativa modulistica, assicurando l'integrazione e lo scambio di dati tra le amministrazioni dello Stato e altri soggetti pubblici e privati.

Il criterio di delega di cui alla **lettera h)** prevede che, per gli atti normativi di iniziativa governativa, il costo derivante dall'introduzione di oneri regolatori - inclusi quelli informativi e amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per l'attuazione della regolazione europea⁸ -, qualora non compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore, sia qualificato di regola come onere fiscalmente detraibile; resta ferma la necessità della previa quantificazione delle

⁷ Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione.

⁸ Si ricorda che, secondo l'articolo 14, comma 24-ter, della L. n. 246 del 2005, costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee:

- a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, *standard*, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;
- b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
- c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

minori entrate e dell'individuazione di apposita copertura finanziaria con norma di rango primario.

In merito, la relazione tecnica precisa che il decreto legislativo che attuerà tale criterio porrà norme di carattere generale, prive di oneri immediati per la finanza pubblica, mentre gli eventuali provvedimenti legislativi successivi che vorranno introdurre oneri regolatori, non compensati altrimenti, dovranno quantificare le minori entrate (derivanti dalla detrazione fiscale) ed individuare apposita copertura finanziaria.

Sul piano della formulazione della disposizione, andrebbe chiarito se nella locuzione "atti normativi di iniziativa governativa" siano compresi anche gli atti normativi ministeriali ed interministeriali (le norme vigenti in materia di compensazione degli oneri in esame⁹ richiamano peraltro anche i provvedimenti amministrativi a carattere generale).

Si segnala altresì che la qualificazione di un onere come fiscalmente detraibile assume una valenza stringente e puntuale, date le ricadute di natura erariale; pertanto, non è chiaro il significato dell'espressione "di regola" riferita alla suddetta qualificazione.

Inoltre, la disposizione fa riferimento "all'introduzione" di oneri regolatori, e dunque andrebbe chiarito se il principio della detraibilità fiscale di nuovi o maggiori oneri non oggetto di compensazione possa applicarsi anche rispetto al livello di oneri già previsti a normativa vigente nelle stesse materie; in tale ipotesi interpretativa, sembrerebbe preclusa la possibilità di determinazione, con atti normativi secondari, di nuovi o maggiori oneri, qualora manchino norme di rango primario che quantifichino le minori entrate e individuino la relativa copertura finanziaria.

Infine, per l'applicazione del meccanismo dettato dalla disposizione, potrebbe non essere agevole, da parte delle norme di rango primario e di quelle di rango secondario, la quantificazione, a livello di categorie di soggetti o di singolo soggetto, degli oneri regolatori non compensati che si convertono in detrazione fiscale. Si rileva inoltre che quest'ultima non potrebbe essere usufruita da soggetti fiscalmente incapienti.

Il criterio direttivo in esame è contenuto anche in altri disegni di legge governativi presentati in questa legislatura (A.S. n. 1252, A.S. n. 1312 e A.C. n. 1812), ugualmente recanti deleghe al Governo.

Il principio della compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi è contenuto nell'articolo 8 della L. 11 novembre 2011, n. 180, e successive modificazioni. In esso si afferma che "negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a carattere generale che regolano l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici, non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale". Si prevede inoltre che, entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali trasmettano alla Presidenza del Consiglio

⁹ Riguardo a tali norme, cfr. *infra*.

dei Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell'anno precedente, ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive dell'Unione europea che determinino livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime, come valutati nelle relative analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Sempre secondo l'articolo 8 della L. n. 180, per oneri amministrativi si intendono "i costi degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione".

In base all'articolo 14, comma 5-*bis*, della L. 28 novembre 2005, n. 246 (comma introdotto dalla citata L. n. 180), per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

La novità del criterio di delega in esame consiste nella qualificazione (di regola) come onere fiscalmente detraibile attribuita ad un nuovo onere regolatorio, qualora quest'ultimo non trovi compensazione con una riduzione di oneri di pari valore. Si prospetta dunque un beneficio fiscale, derivante dalla mancata compensazione dell'onere regolatorio.

Il **comma 4 dell'articolo 1** reca le norme procedurali per l'esercizio della delega di cui al presente disegno di legge.

Esse prevedono, tra l'altro, che sugli schemi sia acquisito il parere o, ove occorra, l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. *Sembrerebbe opportuno valutare l'ipotesi che le norme procedurali in esame individuino direttamente le materie ed i principi e criteri direttivi di delega per i quali sia necessaria l'intesa.*

Il **comma 4** prevede altresì il parere del Consiglio di Stato e, successivamente, della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari; qualora il termine per il parere di tali Commissioni ricada nei trenta giorni precedenti la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, la medesima scadenza è prorogata di novanta giorni.

Si segnala che, nella sentenza n. 261 del 2017, la Corte costituzionale ha confermato che l'avverbio "successivamente" - collocato in fattispecie analoghe a quella descritta - scandisce un ordine procedimentale, in virtù del quale non è tassativo richiedere prima i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (o, a seconda dei casi, della Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali) e del Consiglio di Stato e soltanto all'esito della formulazione dei medesimi richiedere quelli delle Commissioni parlamentari. Secondo la Corte, l'adempimento procedurale imprescindibile è infatti che queste ultime rendano il parere dopo avere avuto contezza di quelli espressi dagli altri organi dianzi indicati.

Il medesimo **comma 4** richiede che il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, invii di nuovo gli schemi alle Camere con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi

integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione (resta fermo il principio, che, decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati).

In relazione ad analoghe norme procedurali di delega che richiedono un secondo invio alle Camere, la recente sentenza n. 161 del 2019 della Corte costituzionale ha confermato - con riferimento alla distinzione, ricorrente nella prassi dei pareri parlamentari, tra "condizioni" ed "osservazioni" - l'interpretazione secondo cui l'obbligo del secondo invio sussiste solo nel caso in cui il mancato recepimento riguardi "condizioni".

Il successivo **comma 5** prevede che, entro un anno dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi in oggetto, il Governo possa adottare uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi, fermo restando il rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alla presente disciplina di delega e delle relative norme procedurali.

Il **comma 6** specifica che il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, adotta le norme regolamentari di attuazione o esecuzione, adeguandole alla nuova disciplina di livello primario.

Il **comma 7** prevede che per la redazione degli schemi dei decreti legislativi in esame il Ministro del lavoro e delle politiche sociali possa istituire apposite commissioni. Alle attività e al funzionamento di queste ultime si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti delle commissioni non spetta alcun compenso o rimborso spese (comunque denominato).

Il **comma 8** reca la clausola di salvezza delle potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Il **comma 1 dell'articolo 2**, in primo luogo, specifica che dall'attuazione delle deleghe in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che per gli adempimenti previsti dai decreti attuativi delle medesime deleghe le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali (allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni). In conformità alla relativa norma posta dalla disciplina in materia di contabilità e finanza pubblica (norma di cui all'articolo 17, comma 2, della L. 31 dicembre 2009, n. 196), qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti medesimi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Il **comma 2** dello stesso **articolo 2** dispone che sia la presente legge sia i relativi decreti legislativi entrino in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.